



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
Costituito dall'Associazione Italiana Minorati dell'Udito e della Parola - ONLUS
SEDE CENTRALE – Via Gregorio VII, 120 – 00165 Roma
<http://www.ens.it>

Bollettino n° 5/2008

1. DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 — “SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE, COMPETITIVITÀ, STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E PEREQUAZIONE TRIBUTARIA” — ART. 72 — “PERSONALE DIPENDENTE PROSSIMO AL COMPIIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO”. CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 10 DEL 20-10-2008

Con l'art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008 è stato introdotto, con riferimento al **pubblico impiego**, il nuovo istituto dell'**esonero dal servizio**, sono state previste importanti innovazioni in materia di **trattenimento in servizio** ed è stata disciplinata la **risoluzione del contratto di lavoro** per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva. Le modalità applicative di tali nuove previsioni sono state illustrate con la **Circolare n. 10 del 20 ottobre scorso**, emanata dal **Dipartimento della Funzione pubblica** (ministro Brunetta).

1. Esonero dal servizio (commi da 1 a 6).

A partire dal prossimo anno e **fino al 2011**, il dipendente pubblico può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. L'esonero può avere durata massima di 5 anni.

L'obiettivo è la riduzione dei dipendenti pubblici.

La domanda deve essere presentata **entro il 1° marzo** di ciascun anno, a condizione che entro i successivi 365 giorni (anno solare) sia raggiunto il requisito di anzianità contributiva richiesto (35 anni). **La domanda non è revocabile.**

Possono valersi del beneficio i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non economici, delle Università, delle Istituzioni ed Enti di ricerca nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È **escluso il personale della Scuola.**

L'amministrazione può o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Treatmento economico

Il dipendente durante l'esonero percepisce un trattamento economico pari al **50%** di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella posizione di esonero, (escludendo le componenti salariali collegate alla prestazione lavorativa, come lavoro straordinario, compensi per turno, oneri, rischi, disagio, trattamento accessorio all'estero ecc., o

spettanti una tantum, come incentivi alla mobilità, indennità di trasferimento ecc.) e matura i **contributi in misura intera**.

Tale trattamento rimane inalterato per tutto il periodo di esonero, salve le rivalutazioni derivanti da rinnovi contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero, con effetti retroattivi comportanti la corresponsione di arretrati.

Divieto di cumulo di impieghi

L'esonero dal servizio non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici.

Durante tale periodo il dipendente **può svolgere lavoro autonomo**, purché non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati. Tale disposizione è intesa ad evitare che il soggetto, una volta collocato in esonero, sia utilizzato con contratti di consulenza o di lavoro autonomo dalla stessa amministrazione di appartenenza e, più in generale, da altre amministrazioni od organismi a partecipazione pubblica. Vietato anche lo svolgimento di prestazioni tramite soggetti diversi dalle persone fisiche, come società di consulenza e associazioni.

Consentito ed anzi **incentivato il volontariato**: in tal caso, il **trattamento economico è elevato al 70%**.

Pensione di anzianità

Al momento della pensione per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

2. Disposizioni relative al trattenimento in servizio (commi da 7 a 10).

Il trattenimento in servizio è disposto in relazione alle esigenze dell'amministrazione e può avere durata massima di un biennio.

L'interessato presenta la domanda dai 24 ai 12 mesi prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, previsto dall'ordinamento di appartenenza.

Mentre prima dell'approvazione del decreto in questione l'accoglimento della domanda era obbligatorio, ora la situazione è cambiata. In particolare, le **domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legge non ancora evase** dall'amministrazione e **quelle presentate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto** stesso devono essere **valutate a seconda della data di decorrenza del trattenimento**:

1) se **anteriore al 31 dicembre 2008**, la **domanda** deve essere **accolta**;

2) **se posteriore**, la **decisione spetta all'amministrazione** in base a esigenze organizzative e funzionali, alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, all'efficiente andamento dei servizi.

In via eccezionale, è consentita la presentazione della domanda di trattenimento **entro il 27 dicembre 2008** a coloro che raggiungeranno l'età massima prima del 27 dicembre 2009. Se, ad esempio, un soggetto dovesse raggiungere il limite massimo di età il 1° agosto 2009 e non abbia presentato la domanda almeno 12 mesi prima, può farlo appunto entro il 27 dicembre 2008.

Invece, i trattenimenti già disposti con decorrenza 1 gennaio 2010 decadono automaticamente e le relative domande vanno ripresentate.

3. Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).

L'amministrazione pubblica ha facoltà di risolvere il contratto di lavoro, nel rispetto del termine di **preavviso di 6 mesi**, dopo che il dipendente abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La norma riguarda il personale dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche ad esclusione di magistrati e professori universitari. Inoltre, per il personale dei **comparti sicurezza, difesa ed esteri**, la disposizione si applicherà in base alle modalità e ai criteri stabiliti in **successivi decreti**.

La risoluzione del contratto di lavoro non anticipa la decorrenza della pensione, con la conseguenza che l'amministrazione deve esercitare la facoltà di risoluzione evitando che, cessato il lavoro, il dipendente si trovi privo della pensione.

Il testo integrale della Circolare in questione è consultabile all'indirizzo http://www.innovazionepa.gov.it/dipartimento/docs_pdf/circolare10_08.pdf

Occorre rammentare che i lavoratori sordi beneficiano di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato, fino ad un massimo di cinque anni di contributi figurativi dopo trenta anni di servizio. Di ciò si dovrà necessariamente tenere conto in sede di verifica dei requisiti contributivi richiamati nella circolare sopra illustrata.

F.to

IL PRESIDENTE
Comm. Ida Collu

IL SEGRETARIO
Dott. Silvio Piattoli